CONVENZIONE

TRA

ANAS S.p.A. – società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi dell'art.7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 – con sede legale in Roma, via Monzambano n. 1, codice fiscale 80208450587, partita IVA n. 02133681003, per la quale interviene nel presente atto Ing. Nicola Montesano, nella qualità di Responsabile della Struttura Territoriale della Campania, giusta procura Rep. 84724 rogito n. 24063 del 11/09/2020 atto notaio dott. Paolo Castellini (di seguito denominata ANAS)

E

Provincia di Avellino, con sede legale in Piazza Libertà 1 (Palazzo Caracciolo), Avellino (AV) – CAP 83100, Codice Fiscale e Partita IVA 80000190647, per il quale interviene nel presente atto l'ing. Fausto Mauriello, nella qualità di Dirigente del Settore 3 Edilizia Scolastica e Patrimonio, Demanio- Viabilità (giusto Decreto Presidenziale n. 57 del 27/12/2023). (diseguito denominato ENTE LOCALE)

PER

regolare i rapporti connessi alla titolarità delle strutture delle opere d'arte di scavalco, precisamente la campata di scavalco alla strada RA02 "Raccordo Autostradale di Avellino" di seguito indicate:

CODICE OPERA	NOME_OPERA	PROGRESSIVA INIZIALE	PROGRESSIVA FINALE	DENOM STRUTTURA INTERFERENTE
15003000195	Sovrappasso N. 22 RA02 Progr. 30124	30+124	30+134	Strada Via Cesinali Via M. Capozzi

PREMESSO

CHE l'art. 25, commi da 1-bis a 1-quinquies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito "codice della strada"), come integrato dall'art. 49, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, successivamente e ulteriormente modificato dal Legislatore con D.L n. 121/2021 convertito in legge n. 156/2021, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, disciplina la titolarità delle strutture che

realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi e, in particolare:

- comma 1-bis, che "In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l'obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità, ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria, dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente";

- comma 1-ter specifica che "Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:

a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento;

b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente proprietario della strada di tipo A;

c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;

c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;

d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione";

- comma 1-quater prevede che, "Fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, in relazione agli enti titolari delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, gli enti proprietari e i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato provvedono a disciplinare mediante appositi atti convenzionali le modalità e gli oneri di realizzazione e manutenzione delle predette strutture";
- comma 1-quinquies stabilisce che "In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonché i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi1-bis, 1-ter e 1-quater".

CHE il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con nota 20 aprile 2021, n. 11003, ha trasmesso a Anas le "Linee guida per l'applicazione dell'art. 25, commi 1bis – 1quinquies, del nuovo codice della strada, alle barriere di sicurezza", finalizzate, tra l'altro, ad armonizzare il contenuto della riforma con il quadro normativo preesistente e tuttora vigente, procedendo ad individuare un percorso interpretativo univoco per tutti gli operatori del settore coinvolti.

CHE a seguito delle ulteriori modifiche introdotte con la Legge 156 del 09/11/2021, di conversione del D.L. n. 121 del 10/09/2021, all'art. 25 del Codice della Strada, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con nota 25 gennaio 2022, n. 1553 ha integrato le suddette Linee Guida per una chiara ripartizione delle competenze nella gestione dei sovrappassi/sottopassi.

CHE ANAS esercita i compiti attribuitigli in concessione sulla rete viaria individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulle ulteriori strade statali e autostrade d'interesse nazionale realizzate in esecuzione alla Convenzione di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS del 19 dicembre 2002, ai sensi del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni;

CHE il tratto di Strada RA02 "Raccordo Autostradale di Avellino", dal km 28+100 al km 30+359, ricade nel territorio del Comune di Atripalda, Provincia di Avellino;

CHE la Provincia di Avellino, è proprietaria della viabilità denominata:

- Strada Via Cesinali/Via M. Capozzi insistente sullo scavalco al km 30+124 del RA02;

CHE occorre dare applicazione a quanto previsto dai sopra richiamati commi da 1-bis a 1-quinquies dell'art. 25 del codice della strada;

CHE con delibera Prot. n. CDG-0344244-I del 01/06/2021, è stato approvato lo schema di convenzione proposto da ANAS;

CHE con il presente atto le parti intendono regolare i reciproci rapporti derivanti dalla titolarità delle strutture delle opere d'arte di seguito indicate:

CODICE OPERA	NOME_OPERA	PROGRESSIVA INIZIALE	PROGRESSIVA FINALE	DENOM STRUTTURA INTERFERENTE
15003000195	Sovrappasso N. 22 RA02 Progr. 30124	30+124	30+134	Strada Via Cesinali/Via M. Capozzi

comprese le barriere di sicurezza, prevedendo le modalità e gli oneri di gestione a carico dell'ente titolare della strada interferente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto assumendo a tutti gli effetti valore di patto.

ART. 2 – Oggetto della convenzione

- La convenzione regola i rapporti tra l'ANAS e la Provincia di Avellino per l'attuazione dell'art. 25, commi da 1-bis a 1-quinquies, del codice della strada citato in premessa.
- Le parti definiscono le reciproche competenze per la gestione e la manutenzione delle opere e delle viabilità:

- Strada Via Cesinali/Via M. Capozzi insistente sullo scavalco al km 30+124 del RA02;

Art.3 – Competenze gestione e manutenzione

1. La Provincia di Avellino, proprietaria della strada insistente sullo scavalco, a far data dalla restituzione firmata della suddetta convenzione, provvede a propria cura, spese e responsabilità alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della campata di scavalco e sue pertinenze (comprese le barriere di sicurezza ove presenti), delle sue opere di piattaforma sull'opera d'arte, quali il pacchetto stradale, la segnaletica orizzontale e verticale, l'idraulica superficiale, le scarpate e i giunti nonché di tutti gli elementi non espressamente indicati come di specifica competenza ANAS al successivo comma 2 e 3, lett. b) e c), nonché a tutte le altre attività tecnico-amministrative connesse alla gestione delle medesime opere.
2. ANAS provvederà a propria cura, spese e responsabilità alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso (soletta, cordoli, travi, pile e spalle) escluso quanto di competenza della Provincia di Avellino.
3. Ferma restando la titolarità delle opere di scavalco e delle relative barriere di sicurezza per come definito dall'art 25 del codice della strada:
    a. La Provincia di Avellino provvede alla sorveglianza continuativa ed al controllo dell'efficienza delle barriere di sicurezza ivi installate, in continuità con i tratti di viabilità precedenti e successivi alle opere stesse, di cui lo stesso è titolare. In particolare, per le barriere installate in vigenza del DM 28.6.2011, i predetti controlli di efficienza devono essere svolti in coerenza con quanto previsto nei manuali di uso e manutenzione delle barriere. La Provincia di Avellino dovrà altresì garantire la pronta attivazione di misure compensative immediate per il successivo ripristino da parte di ANAS delle condizioni di sicurezza sulla propria viabilità in caso di inefficienze rinvenute sulle barriere per incidenti, atti vandalici o fenomeni di altra natura. Dovrà, altresì, assicurare l'immediata segnalazione di tali eventi all'ANAS in modo che esso adotti sulla propria infrastruttura ulteriori azioni per la mitigazione del rischio conseguente ad essi, provvedendo ad emettere specifica ordinanza che consenta tale intervento sulla propria viabilità, curandone altresì la relativa cantierizzazione.

b. ANAS provvede alla manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza, intesa come riqualifica per obsolescenza, sopravvenuta modifica normativa di riferimento o mutati flussi di traffico sulla viabilità;

c. ANAS provvede alla manutenzione ordinaria delle barriere di sicurezza, intesa come ripristino di danni causati da incidente con alterazione della piena funzionalità della barriera stessa e come eventuali altre attività la cui necessità sia evidenziata a seguito dei controlli e della sorveglianza da parte della Provincia di Avellino;

4. In caso di esecuzione di interventi manutentivi sulla Strada RA02, o sui manufatti oggetto del presente atto, ANAS ha il diritto di chiedere alla Provincia di Avellino la chiusura temporanea al traffico stradale della strada RA02 in questione, secondo procedure concordate.

   In tali occasioni la Provincia di Avellino provvederà ad emettere le relative ordinanze per le eventuali limitazioni o deviazioni di traffico e potrà richiedere che i lavori siano eseguiti sotto la sorveglianza del proprio personale, e con ogni rigorosa osservanza di limiti, vincoli o prescrizioni.

5. La Provincia di Avellino, a seguito di eventuali lavori da compiersi sulle opere in argomento, solo in casi di comprovata necessità e comunque per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori interferenti, potrà chiedere ad ANAS la chiusura temporanea al traffico stradale della Strada RA02 per ragioni di sicurezza, fornendo in ogni caso ampia motivazione e dimostrando che non esista nessun altra alternativa praticabile per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza, concordando le procedure organizzative con ANAS.

   In tali occasioni ANAS provvederà ad emettere le relative ordinanze per le eventuali limitazioni o deviazioni di traffico e potrà richiedere che i lavori siano eseguiti sotto la sorveglianza del proprio personale, e con ogni rigorosa osservanza di limiti, vincoli o prescrizioni.

6. La Provincia di Avellino garantirà l'accesso alla strada insistente sullo scavalco di competenza interessata dal sovrappasso, di personale e mezzi ANAS, ovvero di Ditta o persona dalla stessa incaricata, per consentire le operazioni di sorveglianza o di manutenzione.

7. La Provincia di Avellino è tenuta a richiedere ad ANAS il rilascio del nulla osta tecnico per transito di trasporti eccezionali per massa e sagoma sull'opera di attraversamento.

Art. 4 – Modifiche strutturali e viarie

1. La Provincia di Avellino, nello svolgere i lavori di riparazione e manutenzione di propria competenza sulle opere specificate all'art. 2, si obbliga a non apportare alcuna modifica alle caratteristiche geometriche e strutturali dell'opera. Resta inteso che, nel caso in cui la Provincia di Avellino dovesse modificare la sovrastruttura stradale in corrispondenza dell'opera d'arte, detti interventi dovranno essere sempre preventivamente autorizzati da ANAS e realizzati a completa cura, spesa e responsabilità dell'ente richiedente.

Art. 5 – Manleva

1. La Provincia di Avellino solleva ANAS da qualunque danno alla proprietà stradale alle persone, ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo e azione che potesse essere promossa dai terzi in dipendenza dello svolgimento delle attività di competenza della Provincia di Avellino ai sensi del presente atto nonché della gestione della viabilità insistente sullo scavalco in parola e si obbliga altresì a rimborsare tutte le spese che ANAS dovesse sopportare per la riparazione di danni derivanti alla proprietà stradale ed alle sue pertinenze in dipendenza della presente autorizzazione.
2. ANAS risponde soltanto per i danni connessi alla corretta esecuzione dei lavori dalla stessa eseguiti ma non per i danni che la Provincia di Avellino potrebbe avere dall'utilizzo dell'opera e la medesima Amministrazione Provinciale dichiara espressamente di rinunciare a qualunque reclamo di indennizzo a tale riguardo.
3. Resta espressamente inteso che la Provincia di Avellino terrà ANAS sollevata ed indenne da ogni responsabilità civile e penale per fatti ed avvenimenti che si fossero verificati antecedentemente la stipula della presente convenzione.

Art. 6 – Documentazione

1. Per quanto concerne eventuali opere in corso di realizzazione o comunque già appaltate la Provincia di Avellino, sullo scavalco al km 30+124 del RA02 in argomento,

il presente atto avrà efficacia a far data dall'acquisizione da parte di ANAS del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2. Per quanto concerne le opere esistenti, in assenza di documentazione, la Provincia di Avellino rilascia la dichiarazione, che costituisce parte integrante del presente atto, di non disporre della documentazione idonea a consentire la ricostruzione della storia tecnico/amministrativa dell'opera d'arte e, in particolare, valutare lo stato dell'opera.

Art. 7 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia dipendente dalla esecuzione della presente convenzione rimane stabilita la competenza del Foro di Napoli.

Fatto, letto e sottoscritto in n. 3 originali o in un unico documento firmato digitalmente.

_____*(luogo e data)*

per ANAS S.p.A. – GRUPPO FS ITALIANE
Il Responsabile della Struttura Territoriale Campania _____

per la Provincia di Avellino _____

ALLEGATO – INQUADRAMENTO DELL' OPERA "Sovrappasso N. 22 RA02 Progr. 30124"

CODICE OPERA	NOME_OPERA	PROGR. INIZIALE	PROGR. FINALE	STRUTTURA INTERFERENTE	LATITUDINE INIZIALE	LONGITUDINE INIZIALE	LATITUDINE FINALE	LONGITUDINE FINALE
15003000195	Sovrappasso N. 22 RA02 Progr. 30124	30+124	30+134	Strada Via Cesinali/Via M. Capozzi	40,912768	14,823827	40,912818	14,82372

INDIVIDUAZIONE SOVRAPPASSO

VISTA SU SOVRAPPASSO

VISTA SUL RACCORDO AUTOSTRADALE DI AVELLINO "RA02"